



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
Composta dai Magistrati:

Dott. Fulvio Maria Longavita	Presidente Relatore
Dott. Vincenzo Busa	Consigliere
Dott. Francesco Belsanti	Consigliere

nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2018

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9, contenente "modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTO il D.L. del 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di attività consultiva della Corte dei conti;

VISTE le leggi n. 15 del 4 marzo 2009 e n. 69 del 18 giugno 2009;

VISTA la nota del Consiglio delle Autonomie dell'Umbria del 19/1/2018 (prot. Corte dei conti n. 100 del 24/1/2018), con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere del Sindaco del Comune di Citerna, ex nota del 18/1/2018, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 5 giugno 2003;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per il 13 febbraio 2018;

UDITO il relatore, Pres. Fulvio Maria Longavita;

FATTO

1) - Il Sindaco del Comune di Citerna ha inoltrato a questa Sezione regionale di controllo, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria, una richiesta di parere, ex art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, per *“sapere se le spese per la retta di ricovero [di un minore in una struttura idonea a fronteggiare le sue problematiche comportamentali] debbano essere sostenute dai genitori, pure eventualmente privati della potestà genitoriale, previa valutazione della capacità contributiva [...] ovvero se detta spesa debba gravare in tutto o in parte sul Comune e, in tal caso, a quali condizioni”*.

2) - La richiesta di parere è motivata dal fatto che mancano indicazioni, sul *“collocamento in casa di rieducazione od istituto medico-psico-pedagogico”* dei minori nelle *“linee di indirizzo regionale per l'area dei diritti dei minori e della responsabilità familiari, adottate dalla Regione dell'Umbria con deliberazione n.1429 del 5/12/2016”*.

3) - Il Consiglio delle Autonomie Locali ha trasmesso la riferita richiesta di parere con nota del 19/1/2018, pervenuta a questa Sezione il 24/1/2018, protocollo interno n. 100.

DIRITTO

4) - La richiesta di parere all'esame del Collegio è soggettivamente ammissibile, in quanto promana dal Sindaco del Comune di Citerna, ma oggettivamente è inammissibile.

5) - A tale ultimo proposito è da rilevare che nel quesito formulato dal predetto Sindaco manca, in parte, una qualche problematica giuridica sulla quale la Sezione possa esprimere le proprie funzioni consultive, mentre per la restante parte il quesito stesso riguarda l'esercizio di potestà pubbliche oggetto di *“riserva di amministrazione”*, sul cui merito questa Corte non può interferire in alcun modo.

5.1) - Sotto il primo profilo, si ricorda che la mancanza di problematicità giuridica nei quesiti rivolti a questa Corte rende la relativa richiesta di parere inammissibile (cfr., in proposito, deliberazioni di questa Sezione n. 84/2017 e n. 3/2018).

Nel caso di specie, è da rilevare che - sul piano normativo - non sussistono dubbi sul fatto che *“le spese di affidamento o di ricovero [del minore] sono a carico dei genitori”*, dato il chiarissimo tenore letterale dell'art. 25 del r.d.l. n.1404/1934 e s.m.i.

E' bene sottolineare che il precitato art. 25 costituisce il fondamento normativo del decreto del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, trasmesso a corredo della richiesta di parere all'esame del Collegio, in forza del quale è stato disposto il ricovero da cui scaturiscono gli oneri di spesa oggetto di quesito.

Per espressa indicazione normativa, si ripete, tali spese sono a carico dei genitori del minore.

5.2) - Sotto il secondo profilo, attinente alla possibilità che il Comune si faccia carico delle predette spese, invece, è da considerare che la vicenda di cui alla richiesta di parere all'esame potrebbe, in tesi, anche essere ricondotta alle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (*“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*) ed in particolare dell'art. 6, che regola le *“Funzioni dei Comuni”* nel sistema dei servizi sociali.

Nell'ambito di tale articolo, poi, la questione potrebbe anche essere riguardata dall'ultimo comma, che – appunto – considera anche la possibilità che *“il comune [di residenza] prima del ricovero, previamente informato, assum[a] gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali”*.

Qualora si versasse realmente in tale ipotesi, però, l'assunzione dell'onere da parte del Comune si inserirebbe nel contesto del concreto esercizio di potestà ampiamente discrezionali, coperte da *“riserva di Amministrazione”*, come evidenzia la lettura del citato art. 6 (v. in termini, anche per questo aspetto, la deliberazione della Sezione per la Sardegna n. 10/2016/PAR).

Sul merito dell'esercizio di tali potestà, la Corte dei conti non può interloquire in alcun modo, data la predetta *“riserva di amministrazione”*.

6) – Il Collegio, comunque, non intende perseguire la delineata riconducibilità alle disposizioni della l. n. 328/2000 della vicenda all'esame, in ragione della sua assoluta ipoteticità. Su di un piano più generale, anzi, deve precisare che incontra grandi difficoltà a dare un inquadramento normativo diverso da quello desumibile direttamente dal precitato art. 25 del R.D.L. n. 1404/1934 (in base al quale è stato adottato il provvedimento giudiziale allegato alla richiesta di parere), attesa l'estrema genericità del quesito formulato. In sostanza, esso si limita a prospettare una mera esigenza del Comune, incentrata su problematiche di fatto (in parte anche eventuali)¹, senza alcun inquadramento giuridico e senza alcuna indicazione di norme su cui soffermare l'attenzione, per risolvere possibili dubbi interpretativi o di armonizzazione con il sistema positivo e/o con orientamenti di controllo e/o giurisprudenziali.

Le scarse indicazioni che offre in proposito il riferimento alle *“linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari”*, di cui alla *“deliberazione [della Regione Umbria] n.1429 del 5/12/2016”*, che figura nella richiesta di parere (v. pag. 1), è oltretutto fuorviante, in quanto la deliberazione stessa ha approvato *“Linee di indirizzo regionale”* alquanto diverse: *“in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi (P.A.N.- pesticidi)”*.

Trattasi, è appena il caso di rilevarlo, di *“Linee di indirizzo”* che non hanno nulla a che vedere con la materia oggetto di quesito.

7) – D'altronde, negli orientamenti delle Sezioni regionali di controllo di questa Corte è finanche dubbio che la tematica esposta nella richiesta di parere in trattazione sia rapportabile alla *“materia della contabilità pubblica”* (ex art. 7, comma 8, della l. n.131/2003).

La Sezione per il Molise, infatti, ha ritenuto di poter ricondurre alla predetta *“materia”* le problematiche relative alla *“compartecipazione dell'Ente [locale] agli oneri economici derivanti dall'esecuzione di provvedimenti giudiziari”* riguardanti minori (v. parere di cui alla deliberazione n. 2/2016/PAR, pure menzionato dal sindaco del Comune di Citerna nella richiesta di parere all'esame del Collegio), ma a ben altra conclusione è giunta la Sezione per la Sardegna, per l'analoga problematica, relativa *“all'eventuale integrazione economica per il ricovero stabile in*

¹ Si ricorda, per evidenziare la rilevanza meramente fattuale (ed in parte anche ipotetica) della problematica esposta nella richiesta di parere, che nel quesito è stato chiesto di *“sapere se le spese debbano essere sostenute dai genitori, pure **eventualmente** privati della potestà genitoriale, previa valutazione della capacità contributiva secondo criteri di determinazione ISE e, in tal caso se a titolo principale o di rimborso a favore del Comune, ovvero se detta spesa debba gravare in tutto o in parte sul comune e, in tal caso, **a quali condizioni**”*, senza riferimenti di sorta ad alcuna normativa.

Comunità di un minore sottoposto a progetto personalizzato di aiuto” (v. parere di cui alla deliberazione n. 10/2016/PAR, già citata).

Il Collegio ritiene, comunque, di non doversi intrattenere sull'argomento, stante il carattere preliminare ed assorbente degli altri profili di inammissibilità trattati finora.

P.Q.M.

Nelle su estese considerazioni è il parere di questa Sezione.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Citerna, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato in Perugia nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2018.

Il Presidente relatore
f.to Fulvio Maria Longavita

Depositato il 14 febbraio 2018
Il Preposto della Sezione
f.to Roberto Attilio Benedetti